



## 02.

GLI “INVESTIMENTI TRAINANTI”:  
VINCOLI, MASSIMALI E MAGGIORAZIONI

A condizione di aver rispettato i requisiti di base sopradescritti, possono essere inclusi nei progetti di innovazione anche investimenti complementari in:

- **Beni materiali finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia elettrica** da fonti rinnovabili (escluse biomasse), con maggiorazioni di costo in specifici casi.
- **Spese per la formazione in competenze per la transizione digitale ed energetica**, entro il 10 % dell’investimento in beni materiali e immateriali (investimento principale) e con un tetto a 300.000,00 € e limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda.

BENI PER L’AUTOPRODUZIONE E L’AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI  
RINNOVABILI

Ad eccezione dei beni destinati alla lavorazione delle biomasse, sono agevolabili nel progetto di innovazione i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Oltre agli **impianti fotovoltaici** sono agevolabili anche:

- a) **i gruppi di generazione** dell’energia elettrica;
- b) i **trasformatori** posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) **gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo** e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i **servizi ausiliari** di impianto;
- e) **gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.**

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una **producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico**<sup>7</sup> della struttura produttiva. È inoltre fissato un limite di spesa, calcolato in €/kW secondo parametri predeterminati per ciascuna tipologia di spesa sopradescritta, ad eccezione dei sistemi di accumulo.

<sup>7</sup> Determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione indicati nell’Allegato 1 del Decreto interministeriale 24 luglio 2024.



Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza)<sup>8</sup>.

## LE MAGGIORAZIONI SUL FOTOVOLTAICO

Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, l'incentivo è limitato esclusivamente ad investimenti in impianti basati su pannelli e celle delle tre seguenti categorie:

- a) Moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%, per moduli fotovoltaici con celle;
- b) Moduli fotovoltaici con celle prodotte negli Stati membri dell'Unione Europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) Moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Inoltre, per ciascuna delle tre categorie sopradescritte è previsto un moltiplicatore da applicare al costo sostenuto:

TIPOLOGIA ED EFFICIENZA		MAGGIORAZIONE
<b>TIPO A)</b>	21,5%	130%
<b>TIPO B)</b>	23,5% per cella	140%
<b>TIPO C)</b>	24% bifacciale	150%

<sup>8</sup> Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.). Inoltre, l'impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo dell'impresa, oppure l'impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.



## LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Sono agevolabili **percorsi formativi di durata non inferiore a 12 ore**, anche sostenuti nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un **esame finale con attestazione del risultato** effettivamente conseguita.

Le attività di formazione sono agevolabili entro il **10 % del costo sostenuto per i beni materiali e immateriali “trainanti”** e comunque fino ad un importo massimo di 300.000 €. Inoltre, a tali costi si applica la medesima aliquota del progetto, calcolata quindi in funzione dell’efficienza ottenuta tramite gli investimenti “trainanti”.

Sono ammissibili esclusivamente attività di formazione erogate da **soggetti accreditati**<sup>9</sup> ed esterni all’impresa proponente il progetto di innovazione.

## COSTI AMMISSIBILI

All’interno del progetto di innovazione, sono agevolabili i costi per le attività di formazione relativi a:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

---

<sup>9</sup> I soggetti abilitati all’erogazione delle attività di formazione sono:

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).



## I MODULI FORMATIVI

I percorsi formativi devono essere di durata non inferiore a 12 ore e prevedere obbligatoriamente:

- almeno un modulo formativo di durata **non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati nell'Allegato 2 al Decreto interministeriale 24 luglio 2024, alle lettere da A1 ad A4, per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione energetica** dei processi produttivi;
- almeno un modulo formativo di durata **non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati nell'Allegato 2 al Decreto interministeriale 24 luglio 2024, alle lettere da B1 a B4, per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.



## LA PROCEDURA

Per poter accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0, l'impresa deve:

1. Inviare al GSE, accedendo al portale Transizione 5.0 dell'Area Clienti GSE<sup>11</sup>, una comunicazione preventiva concernente la descrizione del progetto di investimento, gli investimenti agevolabili ed il relativo ammontare nonché l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante.

Tra gli allegati obbligatori di questa prima comunicazione vi è anche la sopracitata certificazione ex ante.

2. Entro 5 giorni<sup>12</sup> dalla presentazione della comunicazione preventiva, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo prenotato, l'impresa presenta una comunicazione intermedia<sup>13</sup> tramite la quale dimostra sia l'effettuazione di tutti gli ordini e la relativa accettazione da parte dei rispettivi venditori, che il pagamento di acconti pari ad almeno il 20 % del costo di ciascuno degli investimenti che compongono il progetto.
4. Entro 5 giorni il GSE convalida la comunicazione di avanzamento.
5. A seguito del completamento del progetto di innovazione, da concludere in ogni caso entro il 31 dicembre 2025, l'impresa presenta, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, la comunicazione di completamento contenente tutte le informazioni necessarie sul progetto completato.

Tra gli allegati obbligatori da produrre sulla piattaforma del GSE vi sono anche:

- La certificazione ex post attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante;
  - L'attestato comprovante il possesso della perizia asseverata che attesti l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e la loro rispondenza alle categorie di beni di cui agli Allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017;
  - L'attestato comprovante il possesso della certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
6. Entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di completamento, il GSE comunica all'impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Se, al termine del progetto di innovazione, l'impresa non avrà raggiunto gli obiettivi di efficienza energetica minima richiesti ma avrà acquistato comunque beni in ottica Industria 4.0, potrà beneficiare degli attuali incentivi di Transizione 4.0.

11 L'accesso è consentito esclusivamente tramite SPID.

12 Previa verifica da parte del GSE del corretto caricamento dei dati, della completezza documentale e delle informazioni rese nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili.

13 Per i soli progetti già conclusi alla data di presentazione della comunicazione preventiva, sarà possibile saltare la comunicazione intermedia e passare direttamente alla comunicazione di completamento.